

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1878</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, LETTIERI, NUCCI

*Presentata il 16 marzo 1973*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288,  
relativa alle provvidenze in favore delle popolazioni dei  
comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia  
di Viterbo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sarà certo sfuggito il risalto che ha avuto sulla stampa nazionale di ogni tendenza il secondo anniversario del terremoto che colpì nel febbraio del 1971 l'alto Lazio, danneggiando in grave modo Tuscania, Tessennano, Piansano ed Arlena di Castro in provincia di Viterbo.

I cittadini di queste località hanno voluto ricordare alla comunità pubblica il dramma che li ha colpiti e che, tuttora, incide negativamente sulla loro realtà.

Già il giorno 13 gennaio di quest'anno, però, si era tenuto a Viterbo un convegno che aveva come oggetto l'esame delle leggi relative al terremoto di Tuscania: ne sono stati promotori il circolo « G. Toniolo » di Viterbo e l'Associazione nazionale danneggiati di guerra.

Durante questa riunione — a cui hanno partecipato autorità provinciali, i sindaci dei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, sindacati e numerosi sinistrati — si è messa in evidenza la necessità di una modifica e di una revisione dell'attuale legislazione, al fine di risolvere una situazione che si va facendo ogni giorno più drammatica.

Il presidente dell'Associazione danneggiati, Marco Pasanisi, ha svolto un esauriente esa-

me dello stato attuale della ricostruzione di Tuscania e degli altri comuni, per molti versi grave e contraddittorio, sottolineando l'urgenza di ulteriori interventi da parte del Governo e del Parlamento atti a risolvere, nel modo più sollecito ed equo, l'odierna stasi nella ricostruzione di Tuscania e dei paesi vicini.

Pasanisi ha quindi presentato uno studio comparativo delle leggi inerenti i terremoti di Tuscania, del Belice e di Ancona, prendendo atto della positiva evoluzione legislativa che in tale campo si è registrata: le disposizioni emanate sono state infatti via via migliorate; ciò ha comportato però che le zone colpite negli anni passati (tra cui, appunto, Tuscania) sono rimaste indietro, quanto ad importo delle provvidenze, rispetto a quelle zone colpite più di recente.

Il convegno si è concluso dopo numerosi interventi con l'auspicio che il Parlamento voglia prendere in considerazione le proposte emerse in quella sede ad opera di autorità locali e di singoli cittadini, nonché quelle presentate dall'Associazione nazionale danneggiati di guerra di concerto con gli enti locali dei paesi danneggiati.

Abbiamo seguito con attenzione le fasi del dibattito e riteniamo pertanto nostro dovere

presentare al Parlamento la proposta che vi sottoponiamo e che rispetta fedelmente le esigenze della popolazione di Toscana e dei comuni vicini colpiti dal terremoto del 1971.

Ci auguriamo quindi che gli onorevoli colleghi vogliano prendere la presente proposta in attenta considerazione perché si possa avviare sollecitamente la ricostruzione degli abitati ed il riordino del patrimonio artistico danneggiato.

Su questa proposta, che peraltro rappresenta le volontà popolari opportunamente ascoltate, si intende ottenere quanto analiticamente viene esposto nei vari articoli qui appresso illustrati.

E difatti:

all'articolo 1: la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (e, di conseguenza, per la presentazione delle perizie), si è rivelata necessaria, in quanto molti sinistrati sono rimasti fuori dai termini indicati dalle precedenti leggi;

all'articolo 2: l'elevazione del contributo a fondo perduto per le imprese individuali e sociali a carattere commerciale, agricolo e artigianale si rende necessaria, per stimolare la ripresa di questi settori che hanno risentito in modo notevole della grave calamità del 1971, subendo danni, sia direttamente, sia indirettamente, con una stasi o un rallentamento delle loro attività;

all'articolo 3: una delle cause che ha finora impedito la ricostruzione dei centri danneggiati è da ravvisare, indubbiamente, nella scarsità del contributo: questo, infatti, nella migliore delle ipotesi, ammonta mediamente all'80 per cento della spesa effettiva. Nei centri essenzialmente agricoli colpiti dal terremoto, è risultato estremamente gravoso ai danneggiati coprire il restante 20 per cento (alle volte anche 30 per cento); per cui molti non hanno potuto sostenere economicamente il peso della ricostruzione. Se a questa situazione, aggiungiamo le altre, molteplici difficoltà, ci si rende ben conto della lentezza (per non parlare di vera e propria stasi) del ripristino dei fabbricati distrutti. Si propone quindi l'articolo 3 in base al quale lo Stato concede un contributo del 100 per cento della spesa;

all'articolo 4: questo articolo prevede che i proprietari di fabbricati, che ricostruiscono in comparto le unità immobiliari distrutte, presentino una perizia unitaria che prescindia dalle divisioni tra le singole unità.

Questa norma, a nostro avviso, porterà un decisivo impulso alla ricostruzione di Toscana: l'attuale sistema invece che prevede, appunto, perizie singole, ritarda notevolmente l'espletamento delle pratiche che, pertanto rimangono incomplete e non permettono ai proprietari la ricostruzione della propria casa.

Per tutelare, infine, lo Stato da ogni controversia che possa sorgere, nel secondo comma si prevede che la determinazione dei rapporti dei singoli proprietari non interessa la pubblica amministrazione;

all'articolo 5: le modifiche proposte tendono a risolvere eventuali contrasti che possono insorgere tra alcuni degli interessati che facciano parte dello stesso comparto e che potrebbero ostacolare la ricostruzione degli immobili distrutti;

all'articolo 6: così come già avviene per i terremotati di Ancona, l'articolo in questione prevede che i contributi siano concessi in base a perizia, redatta da un tecnico, giurata davanti al cancelliere della pretura. Non vi è dubbio che tale norma accelererà il disbrigo delle pratiche, favorendo quindi la ricostruzione delle zone sinistrate;

all'articolo 7: come per i comuni danneggiati dalla guerra, spesso i comuni danneggiati da pubbliche calamità non sono in grado (per ragioni tecniche e finanziarie) di realizzare le opere previste dai piani di ricostruzione: per cui si propone l'applicazione degli articoli 15, 16 e 21 della legge 1402, che consentirebbero un intervento dello Stato con il pagamento delle somme in annualità e con il relativo ricupero nei riguardi del comune in un lungo periodo di tempo;

all'articolo 8: data la gran mole di lavoro cui è sottoposto l'ufficio del genio civile, si ritiene opportuno proporre l'articolo n. 8 che autorizza l'assunzione di personale straordinario per il disbrigo delle pratiche di risarcimento dei danni causati dal terremoto.

L'approvazione della presente norma è condizione essenziale per un'equa soluzione dei gravi problemi di Toscana e dei comuni vicini: infatti, senza un'assegnazione particolare di personale al settore di cui trattasi, le pratiche difficilmente potrebbero arrivare a buon fine;

all'articolo 9: con tale norma si dà facoltà, ai proprietari di alloggi e locali da demolire per l'attuazione del piano di ricostruzione, di chiedere — al posto dell'indennizzo

di espropriazione - l'assegnazione gratuita di un'area compresa nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare. Riteniamo che l'articolo possa così risolvere il problema delle demolizioni totali (sia di fabbricati che di locali destinati ad altra attività) e delle demolizioni parziali (per le quali è prevista un'indennità di espropriazione);

all'articolo 10: con l'articolo in questione, si autorizza la presentazione, da parte di chi non possa produrre atti dimostrativi della proprietà, di una dichiarazione giurata resa al segretario comunale od al notaio od al pretore. Tale disposizione è volta a facilitare il completamento delle pratiche di richiesta di contributi da parte dei sinistrati, e favorisce quindi direttamente la ricostruzione degli immobili. Si tenga, infine, presente che nell'articolo compaiono norme tendenti a garantire la veridicità della dichiarazione;

all'articolo 11: l'articolo 11 si riferisce alla documentazione del titolo di proprietà, in linea con il precedente e prevede che il danneggiato che abbia prodotto la dichiarazione giurata possa ottenere la voltura catastale dell'immobile ricostruito e restaurato a suo nome.

L'esecuzione della voltura avverrà, però, con annotazione di riserva;

all'articolo 12: come il precedente articolo 8, anche questo ricalca una norma già in vigore per i terremotati delle Marche, con la quale si corrisponde - ai titolari di pensioni INPS non superiori a lire 50.000 mensili - un contributo a fondo perduto di lire 100.000;

all'articolo 13: detto articolo prevede la estensione della esenzione quinquennale da ogni tributo diretto sul reddito ai liberi professionisti ed ai lavoratori autonomi e dipendenti aventi il domicilio fiscale a Toscana ed

Arlena di Castro alla data del 6 febbraio 1971, in quanto anche essi al pari delle imprese artigiane, industriali, eccetera, hanno subito danni dal terremoto, direttamente o indirettamente (a causa della stasi delle attività economiche).

Riteniamo poi improntata ad un criterio di equità la norma proposta, con la quale i contributi e gli indennizzi erogati siano esenti dall'IVA. Anche se, infatti, lo Stato subirà in termini economici una perdita (sia pure non eccessiva) dalla mancata applicazione dell'imposta, si dimostrerà che la comunità pubblica è sensibile ai problemi determinati da quei calamitosi eventi;

all'articolo 14: al fine di favorire la ripresa di enti, associazioni, cooperative, imprese e per venire incontro anche ai privati danneggiati dal terremoto, si propone l'articolo 14 che prevede la concessione di mutui agevolati da parte della Cassa di risparmio di Viterbo;

all'articolo 15: l'articolo 28 del decreto legge n. 119 prevedeva, per la sola Toscana, la concessione di un contributo integrativo del bilancio per l'anno 1971. Alla luce della situazione attuale dei comuni colpiti dal terremoto appare opportuno prevedere tale concessione anche per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 ed estenderla al comune di Arlena di Castro;

all'articolo 16: si è verificato che i cittadini danneggiati di guerra - che avevano diritto al contributo per la ricostruzione - abbiano ulteriormente subito danni a seguito del terremoto.

L'articolo in questione stabilisce la cumulabilità dei benefici previsti dalla legislazione dei due settori, al fine di favorire chi è stato duramente colpito dalla sorte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La presentazione delle domande, di cui al quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, è prorogata a un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le perizie richieste dalle domande di cui al comma precedente possono essere presentate anche dodici mesi dopo la scadenza stabilita per le domande stesse.

## ART. 2.

Il contributo di lire 500.000, previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è elevato a lire 1.000.000.

Detto contributo è concesso alle imprese individuali, sociali e cooperativistiche dei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano, dei settori del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato nonché alle piccole industrie con un massimo di 25 dipendenti danneggiati dal terremoto del febbraio del 1971, per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati, comunque in misura non superiore a due.

Per le procedure, si osserveranno le disposizioni previste dal citato articolo 26.

## ART. 3.

Il contributo di cui all'articolo 4, lettera h), del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, limitatamente ai fabbricati distrutti o danneggiati nel centro storico di Tuscania è portato al 100 per cento della spesa di ricostruzione per i fabbricati ricostruiti in sito.

## ART. 4.

Il contributo dello Stato verrà determinato per ogni singolo comparto previsto dal piano di ricostruzione sulla base di una perizia unitaria a prescindere dalle divisioni tra le singole unità immobiliari ed erogato quindi al rappresentante legale del comparto stesso.

Lo Stato non entra nella determinazione dei rapporti dei singoli proprietari.

**ART. 5.**

All'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, dopo le parole: « ai proprietari che ne facciano richiesta », sono aggiunte le parole: « e, nel caso di più proprietari nello stesso stabile, a coloro che lo siano per almeno la metà della relativa consistenza volumetrica, ».

Allo stesso articolo 7, sono aggiunte alla fine del primo comma le seguenti parole: « Si adotteranno nel secondo caso le procedure di notifica di cui al successivo articolo 16, terzo comma ».

**ART. 6.**

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

« I contributi previsti dalla lettera *h*) dell'articolo 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura di Viterbo ».

**ART. 7.**

Per l'esecuzione delle opere pubbliche e delle espropriazioni inerenti all'attuazione totale o parziale del piano di ricostruzione dei comuni danneggiati, si applicano le norme previste dagli articoli 15, 16 e 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

**ART. 8.**

All'articolo 13 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il provveditorato regionale alle opere pubbliche, è autorizzato ad assumere personale da assegnare all'ufficio del genio civile di Viterbo, con trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dell'edilizia ».

**ART. 9.**

All'articolo 8 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, il primo comma è sostituito dal seguente: « I proprietari degli alloggi e dei

locali da demolire completamente per l'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, previsto dall'articolo 5, hanno facoltà di chiedere, in luogo dell'indennizzo di espropriazione, l'assegnazione gratuita di altra area compresa nel piano di zona di cui all'articolo 9 e nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane, previste dal piano regolatore, la quale area, tenuto conto dei criteri di lottizzazione e delle altre norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti, sia proporzionalmente tale da permettere la ricostruzione di un alloggio, o di un complesso di alloggi, se trattasi di fabbricati con pluralità di appartamenti, e di un locale, o complesso di locali, dello stesso volume di quelli demoliti o di maggior volume se questo si rende necessario in attuazione delle prescrizioni comunali suddette. Gli optanti per l'assegnazione di area in luogo dell'indennizzo, hanno diritto al contributo per la ricostruzione nella misura del 90 per cento ».

Allo stesso articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di demolizione parziale dei fabbricati, in attuazione del cennato piano di ricostruzione e restauro del centro storico, l'indennità di espropriazione è corrisposta in misura pari al minor valore che per effetto della demolizione stessa viene ad avere l'intera unità immobiliare. Quando per effetto della demolizione di un alloggio, che comporti la riduzione di uno o più vani, o di un locale, questi non risultasse più sufficiente alla famiglia che lo occupava prima del sisma, in base alle norme sull'edilizia economica e popolare, è fatto obbligo all'amministrazione dello Stato di procedere all'esproprio totale dell'immobile e assegnarne la parte residua, opportunamente restaurata e consolidata, al comune di Tuscania. Agli espropriandi, in questo caso, sono estese le facilitazioni di cui al precedente comma ».

#### ART. 10.

Per gli immobili ammessi alla concessione dei contributi o al pagamento delle indennità di esproprio di cui agli articoli 4 lettere h), l) e 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, il danneggiato o l'espropriando che non possa produrre atti dimostrativi della proprietà, deve corredare la domanda, in luogo degli atti stessi, con una dichiarazione giurata resa al segretario comunale del luogo o al notaio o al pretore, dall'interessato assistito da quattro cittadini del comune nel quale è sito o era sito l'immobile, i quali unita-

riamente attestino la notoria appartenenza di esso o la pacifica disponibilità e per quale titolo del richiedente il contributo e l'indennità di esproprio ed inoltre la eventuale esistenza di altri aventi diritto e la reperibilità degli stessi.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i contributi e le indennità richiamate al presente articolo e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato, ricostruito o espropriato. Copia conforme della dichiarazione giurata deve essere affissa, per almeno 10 giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune a cui l'atto si riferisce. Il segretario comunale attesta in calce al documento l'avvenuta pubblicazione.

#### ART. 11.

In deroga alle norme di cui all'articolo 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sostituito dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043 e poi modificato dall'articolo 3 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, i danneggiati ammessi al contributo di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, che abbiano prodotto, in luogo degli atti dimostrativi della proprietà, la dichiarazione di cui all'articolo precedente, possono ottenere la voltura catastale dell'immobile ricostruito o restaurato a loro nome presentando copia in carta semplice della dichiarazione stessa, in esenzione di ammenda, diritti o tasse arretrate.

L'UTE fa constatare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

#### ART. 12.

Ai titolari di pensione non superiore a lire 50.000 mensili a carico dell'INPS, residenti nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano e Piansano, è corrisposto un contributo a fondo perduto di lire 100.000. L'onere relativo è anticipato dall'INPS e fa carico al bilancio dello Stato.

#### ART. 13.

L'esenzione quinquennale da ogni tributo diretto sul reddito di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, è estesa anche ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e dipendenti aventi domicilio fiscale alla data del 6 febbraio 1971, nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro.

I contributi e gli indennizzi erogati in forza delle leggi emanate in relazione agli eventi calamitosi del febbraio 1971 sono esenti dalla imposta sul valore aggiunto.

Sono altresì esenti da tale imposta i corrispettivi di contratti e forniture relative al ripristino dei beni mobili ed immobili danneggiati, di prestazioni relative alla procedura di liquidazione, gli interessi percepiti da enti pubblici e privati in relazione agli atti di mutuo occorrenti per il ripristino del bene.

ART. 14.

La Cassa di risparmio di Viterbo è autorizzata ad emettere cartelle fondiariae fino all'importo massimo di lire 10 miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto.

Per quanto riguarda le modalità di concessione, si applicano le norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, modificato dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1972, n. 734.

ART. 15.

L'articolo 28 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di Tuscania e Arlena di Castro sono concessi i contributi straordinari ad integrazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 1971, nelle seguenti misure:

- a) comune di Tuscania lire 120.000.000;
- b) comune di Arlena di Castro lire 40.000.000.

Tali contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deduzione degli importi già erogati a norma del soppresso articolo 28 della legge.

I contributi di cui al presente articolo saranno concessi anche per gli esercizi 1972 e 1973, negli stessi importi.

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 480.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1973 ».

ART. 16.

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti per i danni di guerra.